

N. R.G. 19543/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott. Amina Simonetti Giudice Relatore
Dott. Daniela Marconi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19543/2016** promossa da:

IMMOBILIARE MAZZINI S.R.L.

OPPONENTE

Contro

BRUNO ROSSI EREDE DI GUIDO ROSSI

OPPOSTO

CONCLUSIONI OPPOSIZIONE

Voglia l' Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

In via pregiudiziale: dichiarare l' incompetenza del Tribunale di Milano adito, essendo competente l' arbitro unico indicato nella clausola compromissoria dello statuto sociale, e, per l' effetto dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;



In ogni caso nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza e/o inesigibilità del credito e comunque accertare che Immobiliare Mazzini srl nulla deve a Guido Rossi ed ai suoi eredi.

In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per le ragioni specificate dall'odierna opponente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

CONCLUSIONI OPPOSTO :

“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso :

A)in via principale , rigettare l'opposizione proposta dalla srl Imm. Mazzini e confermare il decreto ingiuntivo n. 3068/2016 del Tribunale di Milano;

B)in via subordinata, accertare e dichiarare che l'amministratore Guido Rossi era creditore nei confronti della srl Immobiliare Mazzini dell'importo complessivo di euro 25.200,00 o di quella somma che verrà ritenuta, e conseguentemente condannare la srl Imm. Mazzini a restituire e/o a pagare a Bruno Rossi, quale erede di Guido Rossi, la somma di euro 25.200,00 , o quell'altra somma che verrà ritenuta , ex art. 1813 C.C. ; o ex art. 2033 C.C.; o ex art. 1203 n. 5 e art. 2036 C.C. ; o ex art. 2041 C.C. , oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Col favore delle spese”.

In via istruttoria, ove occorra e senza inversione dell'onere probatorio, ammettere le prove per interrogatorio e testi già dedotte.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.

Con decreto ingiuntivo n. 3068/2016 notificato il 23 Febbraio 2016, il Tribunale di Milano ha ingiunto ad Immobiliare Mazzini S.r.l. di pagare a Guido Rossi la somma di € 25.000,00 a titolo di restituzione somme anticipate o concesse in mutuo alla società di cui era stato amministratore e nello specifico:



- € 6,200 per il pagamento in data 28/7/2011 di rate di mutui fondiari concessi dalla Banca Popolare Commercio e Industria alla Immobiliare Mazzini S.r.l.
- € 11.000 per il pagamento del 50% dell'importo dovuto dalla Immobiliare Mazzini alla ditta Chivetto Giovanni
- € 6.900,00 per il pagamento di rate di mutuo fondiario scadute il 28/1/2013, 26/3/2013 e il 31/5/2013
- €1.100,00 per il pagamento acconto dovuto dalla IM alla ditta Pelide Carmelo.

Con atto di citazione notificato il 30 Marzo 2016 Immobiliare Mazzini S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3068/2016 deducendo e allegando:

- l' incompetenza del Tribunale di Milano essendo competente l'Arbitro come previsto dalla clausola 18 compromissoria per arbitrato irrituale dello Statuto di Immobiliare Mazzini S.r.l.,
- l' insussistenza del diritto alla restituzione in capo al ricorrente perché:
 - i) il ricorrente non ha offerto alcun elemento dal quale possa evincersi il titolo in forza del quale dette somme sarebbero state versate alla società, omissione che porta a ritenere che i versamenti di denaro non siano sorretti da una causa di mutuo ma qualificabili come apporti da parte del socio di somme a fondo perduto/copertura perdite, ovvero a titolo di capitale,
 - ii) anche a voler considerare tutte le somme versate corrisposte a titolo di finanziamento, la restituzione non sarebbe comunque esigibile ex art. 2467 c.c. in quanto i vari finanziamenti sono stati erogati in un momento in cui la società versava in una situazione di crisi economica e di illiquidità, crisi ancora attuale.

L'opposto si è costituito in giudizio il 18 novembre 2016 per la prima udienza del 24 Gennaio 2017, ha contestato in fatto e in diritto le allegazioni avversarie rilevando che:

- i crediti fatti valere con il ricorso monitorio non si ricollegano alla sua qualità di socio, bensì a quella di amministratore con esclusione dall'ambito di applicazione della clausola 18 dello Statuto, infatti:
 - i) il credito di € 6.200 deriva da un versamento effettuato come amministratore sul conto n. 8460 della società (sul quale potevano operare solo gli amministratori), per provvedere al pagamento di rate dei mutui fondiari concessi dalla Banca Popolare Commercio e Industria a Immobiliare Mazzini, *“quindi si tratta di un credito dell'amministratore Guido Rossi”*,
 - ii) il credito di € 11.000, deriva da mutuo concesso alla S.r.l. Immobiliare Mazzini per provvedere al pagamento di quanto dovuto a Giovanni Chivetto in seguito all'atto di transazione del 24/10/2012, analogo mutuo era stato concesso dall'altro amministratore ing. Leonardo Vercesi (doc 13 convenuta)
 - iii) i due crediti di € 2.300,00 derivano da mutui concessi alla Imm. Mazzini Srl per il pagamento del 50% delle rate dei mutui fondiari concessi dalla banca,
 - iv) il credito di € 2.300,00 deriva da versamento fatto sul conto corrente n.8460 della società, sul quale potevano operare solo gli amministratori, per provvedere al pagamento di rate dei mutui fondiari concessi dalla banca Popolare Commercio e Industria,



- v) il credito di € 1.100,00 deriva da mutuo concesso alla società per provvedere al pagamento di un acconto alla ditta C. Pelide;
- l'opponente non ha fornito alcuna prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c.;
 - in subordine, le somme versate alla società costituiscono un indebito con conseguente diritto alla ripetizione ex art 2033 c.c..

Il processo, interrotto per morte della parte opposta, è stato riassunto dalla opponente ex art. 303 c.p.c. e proseguito con la costituzione di Bruno Rossi quale erede di Guido Rossi.

Rigettate le istanze istruttorie delle parti e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.

- **Sulla clausola compromissoria**

L'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario sollevata dall'opponente è fondata e va accolta.

L'art. 18 dello statuto di Immobiliare Mazzini S.r.l. dispone: “ *qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pm , dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità*”.

La questione dedotta in giudizio, essendo relativa al credito restitutorio di somme asseritamente anticipate da Guido Rossi, ha ad oggetto diritti disponibili patrimoniali, rinunciabili e transigibili. Pertanto, sotto il profilo oggettivo, il diritto di credito vantato da Guido Rossi è tra quelli che possono essere devoluti in arbitrato.

La difesa di Guido Rossi ha sostenuto che la clausola non trova applicazione nel caso di specie in quanto le anticipazioni e i finanziamenti sono stati effettuati da Guido Rossi in un momento in cui rivestiva la carica di amministratore della società, quindi la controversia non è inerente a rapporti tra il socio e la società, ma tra l'ex amministratore e la società e in quanto tale esclusa dal perimetro dell'art 18 dello Statuto.

La difesa dell'opposto non è condivisibile.

Infatti, va rilevato che nel ricorso per decreto ingiuntivo non viene dedotto come titolo originario del credito oggetto di ingiunzione un rapporto riconducibile alla carica di amministratore della società ricoperta da Guido Rossi. La circostanza che le somme siano state erogate da Guido Rossi alla società Imm Mazzini srl quando ricopriva la carica di amministratore non è sufficiente, data la contestuale qualità di socio della Immobiliare Mazzini da parte di Rossi, a ricondurre tali finanziamenti/versamenti



di denaro nell'ambito del mandato ricevuto da Rossi per l'amministrazione della società; a tal fine non è elemento idoneo il fax prodotto in giudizio dall'opposto (doc. 14 opposto) dal quale si deduce che le somme oggetto di lite sono state anticipate anche dall'altro amministratore della società, Leonardo Vercesi, che non era socio. Guido Rossi, invece, era socio di Immobiliare Mazzini, la controversia va, pertanto, non potendosi prescindere da tale qualifica dell'opposto, ricondotta ai rapporti di credito/debito tra il socio e società e rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 18 dello statuto di Immobiliare Mazzini S.r.l.

Per tali considerazioni va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano essendo competente l'arbitro unico; il DI opposto n.3068/2016 emesso da Giudice incompetente va revocato e la controversia devoluta al giudizio arbitrale irrituale, in applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 dello statuto della società opponente.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza ex art 92 c.p.c., sono poste a carico dell'opposto e a favore dell'opponente; esse si liquidano, visto il D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della causa e della natura non particolarmente complessa delle questioni dibattute in €-1.800,00 per compensi, € 118,50 per spese non ripetibili, oltre spese generali c.p.a. e iva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano essendo competente l'Arbitro unico

Revoca il decreto Ingiuntivo n. 3068/2016 emesso dal Giudice incompetente.

Condanna l'opposto a rifondere le spese di lite all'opponente Immobiliare Mazzini S.r.l. che si liquidano in € 1800,00 per compensi, € 118,50 per spese non ripetibili, oltre spese generali c.p.a. e iva.

Milano, 27 giugno 2019

Il giudice est.

Amina Simonetti

Il Presidente

Angelo Mambriani



Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bb3af2bd423a327c62b5a9d8184552c
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b

